

R.G. 35219/2020 (ORSA Ferrovie/CFI)

TRIBUNALE DI ROMA-Sezione 3[^] lavoro

Il giudice dr. xxxxxxxxxxxx,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 28 LEGGE N.300/70

nel procedimento iscritto come in epigrafe, vertente tra:

OR.SA. –Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base – Ferrovie di Roma e Provincia (Avv. xxxxxxxxxxxx xxxxxx) – ricorrente

E

COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. (Avv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) -convenuta

Con ricorso telematico ex art. 28 legge n.300/70 pervenuto il 28/12/2020 la OR.SA. –Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base – Ferrovie di Roma e Provincia conveniva qui in giudizio la COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. chiedendo (in sintesi) dichiararsi il carattere antisindacale del comportamento di questa, consistente nell'impedimento frapposto all'intendimento di questa di indire in essa l'elezione di RSU, con conseguenti misure inibitorie ed ordinatorie.

A fondamento della domanda esponeva in fatto (in sintesi): di associare dal 2015 numerosi dipendenti di questa; di essere anzi l'unico sindacato presente in azienda; di tentare dal 2015 l'intrapresa con questa di relazioni sindacali e di costituire RSA; che la convenuta si era sempre opposta a motivo del fatto che essa non fosse sottoscrittrice del CCNL applicato dalla società (Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni) anche per affiliazione all'associazione datoriale Confetra; di avere, da ultimo, comunicato alla convenuta, e alle OO.SS. firmatarie del CCNL, con lettera del 23/11/2020, la sua intenzione di indire l'elezione delle RSU, secondo l'Accordo Interconfederale del 20/12/93, richiamato dal CCNL; che nei termini previsti, nessun'altra OO.SS. aveva presentato una propria lista né proceduto alla nomina di componenti della Commissione Elettorale; che la convenuta, con lettera del 4/12/2020, le aveva negato la legittimazione ad indire le elezioni, giudicando che tale legittimazione spettasse solo alle OO.SS. firmatarie dell'A.I. e del CCNL; che vane erano state le successive intimazioni a consentire l'esperimento delle elezioni; dedotto di aver diritto all'indizione perchè (in sintesi): l'A.I. legittimava all'indizione delle RSU, anche disgiuntamente, anche le OO.SS. che lo avessero accettato espressamente ed avessero presentato una lista sottoscritta da un numero di lavoratori pari al 5% degli aventi diritto al voto, condizioni entrambe nella specie soddisfatte.

Resisteva la CFI S.p.a. chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi):

- la deducente svolgeva attività di logistica e trasporto merci, solo in parte con vezione ferroviaria, ed il sindacato ricorrente operava prevalentemente nell'ambito del trasporto ferroviario per passeggeri; sicchè esso difettava del requisito di diffusione nazionale nel settore;
 - solo nella sede di san Donà di Piave la società occupava più di 15 dipendenti;
 - la condotta denunciata difettava del requisito di attualità, posto che la ricorrente aveva già indetto l'elezione delle RSU nel luglio 2020;
 - Confetra non era firmataria dell'A.I. del 20/12/93, né di quelli del 28/6/2011 e del 31/5/2013, né del T.U. sulla rappresentanza aziendale del 10/1/2014. L'art. 65 del CCNL 2013 aveva recepito l'A.I. del 1993 con modifiche ed integrazioni, sicchè Confetra, nel sottoscriverlo, aveva riconosciuto solo il CCNL quale fonte diretta ed immediata della disciplina delle RSU; nel CCNL la materia era regolata solo dal CCNL, non essendo stati gli A.I. successivi del 2011, 2012 e 2014 nemmeno richiamati; sicchè, anche in ragione dell'art. 2 del CCNL che diceva inscindibili le relative clausole, il sindacato ricorrente non aveva potere di indire le elezioni senza aderire al CCNL, cosa che non aveva mai voluto fare, contestandone le clausole;
 - le associazioni facenti capo alla CGIL ed alla UIL avevano RSA in azienda;
 - la richiesta del 23/11/2020 era priva di intestazione e numero di protocollo e come tale irrituale; non era stata trasmessa a Confetra come sarebbe stato richiesto dall'art. 1332 c.c.; peraltro secondo lo Statuto di OR.SA. spettava solo al Segretario Generale della Confederazione firmare accordi o comunque assumere impegni "con le istituzioni di attinenza confederale". Tutto ciò ancora manifestava che la ricorrente pretendeva di avvalersi di un diritto traente fonte da un CCNL cui rifiutava di aderire nel nome della propria vocazione conflittualistica; e la sua stessa adesione all'A.I. del 1993 non era valida;
 - l'A.I. del 1993 era ormai superato dal T.U. del 2014 cui ORSA aveva aderito.
- La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Le domande attoree appaiono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.

L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sotto il profilo della "carenza di nazionalità" dell'associazione nazionale di riferimento appare infondata.

Nell'insegnamento consolidato di legittimità l'art. 28 della legge n.300/70, nel legittimare alla tutela speciale "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali", richiede che il sindacato di riferimento sia "nazionale" nel senso che occorre che si tratti di sindacato caratterizzato dall'effettivo (e non solo formale ed autopredicato in Statuto) svolgimento di attività sindacale a livello nazionale o comunque su gran parte del territorio nazionale (tra le più recenti, Cass. 1/2020, 5321/2017, 2375/2015).

Risulta chiaramente in atti e non è concretamente controverso che la ORSA Ferrovie abbia tali caratteristiche, avendo stipulato il CCNL Mobilità Ferroviaria ed intrattenendo con le società del Gruppo Ferrovie vari contratti collettivi nazionali e svolgendo con esse ed altre società operanti nel settore del trasporto ferroviario ultradecennale attività di relazione sindacale.

L'eccezione della convenuta si fonda sul fatto che tale requisito esisterebbe in un settore produttivo diverso dal suo, sulla base della considerazione che essa, pur facendo trasporto merci anche tramite ferrovia, apparterebbe ad un settore del tutto diverso, cosa palesata anche dall'applicazione di un diverso CCNL (Logistica).

L'eccezione appare infondata.

Il frequente riferimento della S.C. alla necessità che il sindacato manifesti un capacità contrattuale a livello nazionale "con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale" il procedimento viene promosso appare da leggere alla stregua del contesto logico giuridico nel quale tale affermazione viene spesa.

Partendo dall'invocata Cass. 5209/2010, che contiene una articolata indicazione dei motivi del requisito della "nazionalità" che sono posti a fondamento della regola legale, va tenuto presente il fatto che questi sono ravvisati, in sintonia con l'insegnamento della Corte Costituzionale, nel fatto che si sia ritenuto di riservare tale strumento ***"ad organizzazioni responsabili che abbiano una effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori...Gli interessi che la procedura dell'art.28 cit. intende proteggere trascendono quindi sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, ma sono quelli di una associazione sindacale che intende tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello...un meccanismo selettivo di sostegno qualificato dell'azione sindacale nei luoghi di lavoro deve...rifiutare logiche puramente aziendalistiche.....la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività è apparsa idonea a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante....In breve la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.....Da ciò discende la necessità del concreto riscontro di una attività sindacale di carattere nazionale ...costituita dalla stipula di un contratto collettivo a livello nazionale ovvero di ogni altro elemento indicativo in concreto di una attività sindacale allo stesso livello....non ha rilievo determinante il mero dato formale...delle risultanze dello statuto dell'associazione....assume rilievo la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi....che trovano applicazione su tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell'intero Paese...In altre parole occorre che la suddetta capacità contrattuale a livello nazionale si sia***

manifestata con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda.....".

L'esame complessivo dell'argomentazione rende ad avviso del giudicante palese che quando la S.C. parla della necessità che il sindacato mostri capacità contrattuale nel "settore produttivo", lo fa per chiarire il senso del requisito di nazionalità quale requisito dimensionale degli interessi collettivi effettivamente perseguiti con una produttiva attività negoziale, in antitesi al sindacato che opera a mero livello localistico o si limita a contrastare e protestare, e non per affermare la necessità che il sindacato abbia già affermato la sua capacità contrattuale nel settore specifico nel quale opera il datore di lavoro convenuto; affermazione che d'altronde non troverebbe giustificazione né nel testo normativo né nella "ratio" del criterio di nazionalità quale ravvisata dalle Corti Supreme quale idonea a determinarne il significato; tantomeno in un caso quale quello di specie, caratterizzato da una sostanziale contiguità di settori.

La deduzione per cui solo nella sede di San Donà di Piave la convenuta occuperebbe più di 15 dipendenti basta a palesare la sussistenza del requisito dimensionale, tanto più che la convenuta riconosce e documenta che, anche se solo di recente, nel gennaio 2021, altre organizzazioni sindacali hanno costituito RSA in azienda.

Né rileva, ai fini del requisito di attualità, altro che la denunciata condotta antisindacale sia ancora in atto, posto che attualità significa persistenza in atto del denunciato illecito o dei suoi effetti impeditivi o ostacolativi di diritti o libertà sindacali (Cass. 13860/2019, 3837/2016, 23038/2010, 5422/98), e non che occorra una particolare urgenza nel senso di indifferibilità, di modo che rilevi in sé il ritardo nel reagire (Cass. 1141/2005). Nessuna rilevanza può quindi attribuirsi al fatto che il ricorrente avesse già chiesto di costituire una RSU nel luglio 2020.

La contestazione sollevata quanto all'effettività dell'adesione prestata dal sindacato ricorrente all'Accordo Interconfederale del 20/12/93 appare infondata. L'art. 65 del CCNL Logistica, stipulato tra gli altri dal lato datoriale da Confetra cui aderisce la Fercargo, cui aderisce la società convenuta, recita che "*Le Parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.93 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie*". Questo in effetti, ad avviso del giudicante, non implica che Confetra abbia aderito formalmente all'A.I., trattandosi di un recepimento eteronomo delle relative regole, ma tuttavia appare comportare che a misura in cui il sindacato ricorrente di riferimento divenga validamente ed effettivamente parte fruitrice dell'Accordo Interconfederale, possa esercitare i diritti che ne derivano anche senza aderire al CCNL Logistica, a misura che l'A.I. glielo consenta, essendo questa una conseguenza oggettiva del recepimento di quelle regole.

D'altro canto, a parte il numero massimo dei componenti, l'art. 65 rimanda interamente al predetto A.I. per la disciplina della costituzione delle RSU.

L'A.I. in questione è stato stipulato tra la Confindustria, la CGIL, la CISL e la UIL, ma è in un certo senso, almeno astrattamente, un contratto "aperto" all'adesione di terzi, visto che prevede (per quanto qui interessa) che:

"Rappresentanza sindacali unitarie possono essere costituite...ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993" (art.1, co.1).

*"Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso **adesione formale al contenuto del presente accordo**"* (comma 2).

Il punto 4, parte seconda, prevede che *"All'elezione delle RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:*

a) associazioni nazionali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva;

*b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) **accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione**"*.

Pacifico che il sindacato ricorrente e quello di suo riferimento (ORSA ferrovie) non sono firmatari del CCNL Logistica applicato dalla convenuta, è in questione l'idoneità allo scopo dell'adesione prestata dal sindacato ricorrente, mediante il Segretario Nazionale Sig. Pelle, con la richiesta del 23/11/2020, rivolta alla società datrice ed alle altre OO.SS. firmatarie dell'A.I..

Tale idoneità risulta contestata sotto i seguenti profili:

a) la nota difetterebbe di elementi formali (intestazione e numero di protocollo successivo) necessari perchè "possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi";

b) il firmatario Sig. Andrea Pelle non sarebbe stato legittimato allo scopo, posto che alla stregua dell'art. 14 dello Statuto della Confederazione ORSA spetterebbe al Segretario generale di questa (allo stato tale Sig. Massaro) il potere di firmare accordi o assumere impegni "con le istituzioni di attinenza confederale";

c) l'adesione avrebbe dovuto essere comunicata alle controparti confederali, ed in particolare a Confetra ex art. 1332 c.c.;

d) nella nota si era fatto riferimento ad un ignoto A.I. del 23/12/93;

e) l'A.I. del 20/12/93 sarebbe comunque superato dagli A.I. successivi ed in particolare del cd. T.U. del 2014.

Le eccezioni non appaiono fondate.

L'indicazione nella comunicazione del 23/11/2020 della data del 23/12/1993 è chiaramente frutto di errore materiale, tanto più che la data corretta è indicata nello stesso atto.

L'A.I. del 20/12/93 non prevede per l'adesione alcuno specifico contenuto di forma che non debba ritenersi necessario allo scopo; e certo non lo sono l'intestazione se la provenienza è chiara né il numero di protocollo.

L'A.I. del 20/12/93 appare chiaro nel senso che il diritto a promuovere la costituzione di RSU non spetta solo alle OO.SS. firmatarie dell'accordo ed a quelle firmatarie del contratto collettivo applicato all'unità produttiva, ma anche a quelle *abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo*"; ossia *formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione*".

L'A.I. non richiede che si diventi parte dell'accordo, ma che si aderisca formalmente al suo contenuto ed alla regolamentazione che esso contiene, ciò che risulta avvenuto.

Si deve d'altronde partire dalla considerazione che l'A.I. del 20/12/93 è un contratto di diritto comune tra associazioni datoriali e dei lavoratori di livello confederale proprio del settore industriale, e come tale obbliga solo gli stipulanti, ma la disciplina che esso detta in materia di costituzione di RSU riguarda le relazioni industriali a livello aziendale, ed i soggetti le cui attività sono disciplinate non sono solo (ed anzi non sono direttamente) le Parti Stipulanti l'A.I., ed il Protocollo del luglio 1993, ma tutte le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva (che potrebbero essere anche terze rispetto alle Confederazioni stipulanti e neppure facenti capo ad esse), nonché quelle che aderiscano formalmente alle regole poste, la cui terzietà appare possibile "a fortiori".

Ovviamente, trattandosi di contratto di diritto comune, l'accordo non può vincolare che coloro che vi si assoggettino. Ma questo non sembra rendere necessario che l'adesione avvenga allo stesso livello confederale nel quale il patto è avvenuto tra gli originari stipulanti, posto che:

- a) il patto non richiede che l'associazione sindacale aderente abbia consistenza confederale;
- b) il patto non richiede che l'associazione sindacale aderente aderisca ad una delle associazioni confederali stipulanti l'accordo;
- c) il patto regola attività sindacali a livello aziendale;
- d) il patto non richiede che si divenga parte dell'accordo, ma che se ne si accettino formalmente contenuti e regole.

Osserva il giudicante che in un caso del tutto analogo seppure riferito all'A.I. per le RSU in un altro settore il 27/7/94 che peraltro dettava regole per quanto rileva identiche, la S.C. ebbe a censurare la sentenza di merito che aveva giudicato sufficiente il fatto che il sindacato non altrimenti legittimato avesse comunicato solo alla società datrice la propria adesione all'A.I., giudicando necessario, ai fini della verifica dell'accettazione dell'accordo, se esso fosse stato portato conoscenza delle OO.SS. firmatarie dell'accordo medesimo, quali "*naturali destinatari dell'adesione....i soggetti più idonei a verificarne il contenuto ed i più diretti interessati a che l'adesione alla loro condotta fosse di completa ed inequivoca condivisione*" (Cass. 4652/2004).

Nella specie risulta incontroverso che la dichiarazione di adesione, chiara ed inequivoca, è pervenuta alle OO.SS. di categoria degli stipulanti (CGIL, CISL e UIL) e ciò appare soddisfare la condizione richiesta, non aparendo affatto necessario che essa fosse comunicata anche alla CONFETRA ex art. 1332 c.c., posto che è pacifico che tale Confederazione datoriale non è tra le parti stipulanti l'A.I. in questione, ancorchè, stipulando l'art. 65 del CCNL, ne abbia accettato le regole; cosa da cui deriva il suo obbligo, giusto l'art. 22 dell'A.I. in questione, di mettere a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Il segretario generale di Orsa Ferrovie appare allo scopo legittimato, posto che il contenuto regolamentare dell'accordo riguarda la costituzione della RSU in CFI e quindi un fatto aziendale, e le regole alle quali costui si è impegnato ad attenersi hanno ad oggetto la costituzione di RSU in CFI, sicchè non implicano assunzione di impegni verso istituzioni di attinenza confederale, ma nei confronti dei soggetti previsti dall'accordo quali titolari di diritti ed obblighi (il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali potenzialmente interessate).

Il T.U. del 2014, pur avendo un contenuto più ampio (investendo anche la misurazione della rappresentatività sindacale e molto altro) richiama e conferma, nella parte seconda, le regole sulla costituzione delle RSU già poste dall'A.I. del 1993, ribadendo che il potere di iniziativa spetta, oltre che alle OO.SS. di categoria aderenti alle confederazioni stipulanti gli A.I. del 28/6/2011, 31/5/2013, e 10/1/2014, ed alle OO.SS. di categoria stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, anche quelle *“abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale **al contenuto** dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013, e del presente Accordo”*; adesione che risulta fatta senza riserva alcuna nella lettera del 23 novembre.

Il fatto che Confetra, e per questa la convenuta, non si siano in alcun modo obbligate in rapporto agli accordi interconfederali del 2011, del 2012 e del 2014 non appare rilevante, posto che questi non hanno affatto abrogato quello del 1993, né appaiono dettare regole riguardanti i datori con esso incompatibili.

Il rifiuto frapposto dalla società convenuta di consentire le elezioni della RSU nell'unità produttiva di San Donà di Piave (l'unica per la quale vi è evidenza, per ammissione, del requisito dimensionale) indette dal sindacato ricorrente con comunicazione del 23 novembre 2020 appare peraltro illegittima; e poiché comprime un diritto proprio del sindacato ricorrente, va dichiarata antisindacale. Per l'effetto, deve ordinarsi alla società convenuta di mettere a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e di fare quanto necessario ed in particolare quanto previsto a suo carico dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

L'ordine di affissione non appare necessario.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza

P.Q.M.

visto l'art. 28 della legge n.300/70;

- a) dichiara antisindacale il rifiuto frapposto dalla società convenuta di consentire le elezioni della RSU nell'unità produttiva di San Donà di Piave; ed ordina a tale società di mettere a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e di fare quanto necessario ed in particolare quanto previsto a suo carico dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 per consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del sindacato ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F.. Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 16 marzo 2021

IL GIUDICE
(dr. xxxxxxxxxxxx)